



**COMUNE DI PERUGIA
AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL
CIMITERO COMUNALE PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 3 del 8.1.2018

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL TESTO
DEPOSITATO PRESSO LA U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E
COMUNICAZIONE**

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Gestione della struttura

Art. 4 - Spoglie animali destinate al cimiero e servizi offerti

Art. 5 - Sistema dei trasporti

Art. 6 - Caratteristiche funzionali

Art. 7 - Fosse e sistema di seppellimento

Art. 8 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Art. 9 - Vigilanza controllo e sanzioni

Art. 10 - Tariffe

Art. 11 - Applicazione soggettiva

Art. 12 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione del Comune di Perugia intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:

- a) consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali d'affezione deceduti;
- b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura, denominata "Cimitero Comunale per animali d'affezione", deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo.

2. Per la definizione di "animali d'affezione" si fa riferimento a quanto previsto dalle norme europee, statali e regionali.

3. Animali di grosse dimensioni quali, ad es. cavalli sportivi, devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.

4. Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive diffuse, le spoglie devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto deve avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento.

4. La struttura cimiteriale deve essere gestita nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011.

5. Nel cimitero è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione.

6. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali di altezza superiore a 80 centimetri né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.

Articolo 3 - Gestione della struttura

1. La gestione della struttura è vietata a:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del codice penale;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto:

- del Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m. e .i, per quanto riguarda la gestione delle spoglie;
- del D.P.R. n. 254/2003 ed il D.lgs. 152/2006 e s. m. i. per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
- del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e .i, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della stessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento:

- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
- b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
- c) la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
- d) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
- e) apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.
- f) provvedere allo smaltimento dei rifiuti conformemente alle prescrizioni della normativa vigente;
- d) tenere il registro informatico delle sepolture secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. Il servizio di custodia prevede la registrazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività e riporta:

- a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
- b) generalità dell'animale (nome e specie), eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
- c) certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale o auto-dichiarazione;
- d) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
- e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
- g) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro;
- h) il numero progressivo di registrazione.

5. Il registro, alla cessazione dell'attività, deve essere consegnato al Comune.

6. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento.

7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 ad Euro 300. Le violazioni di cui al comma 4 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

Articolo 4 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE.

2. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolti nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

5. Possono essere offerti i seguenti servizi:

- a) seppellimento di spoglie e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
- b) disseppellimento degli stessi.

6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

7. Fatte salve le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

Articolo 5 - Sistema dei trasporti

1. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

2. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore.

3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali.

4. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione".

5. Il confezionamento finale, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

6. Fatto salvo le violazioni di natura penale e il rispetto del Codice della strada D.Lgs. 30/04/92 n. 285, le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Articolo 6 - Caratteristiche funzionali

1. L'organizzazione dei campi delle sepolture deve avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che tali aree devono essere rese accessibili ai disabili.

2. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito ed il gestore dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione; l'accesso ai cani avvenga con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito; che si provveda alla raccolta degli escrementi e a che non vengano calpestate le sepolture.

Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 7 - Fosse e sistema di seppellimento

1. Il cimitero dispone di adeguate aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie e dei resti mortali.

2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo (es. zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.

3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

4. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola-media taglia e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di grande taglia.
5. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
6. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia).
7. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
9. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse in uno spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
10. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.
11. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
12. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono seppelliti o inceneriti.
13. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
14. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 ad Euro 480,00 e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Articolo 8 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n. 1069/2009 e s.m. e i.
2. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal D.Lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

Articolo 9 - Vigilanza controllo e sanzioni

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento, mentre si avvale dell'USL competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'USL.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40 a euro 240.
4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.

7. Il Comune, su proposta dell'USL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L. 689/81.

Articolo 10 – Tariffe

Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nel “Cimitero per Animali” comunale sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta.

Articolo 11 – Applicazione soggettiva

L'accesso al cimitero sarà consentito esclusivamente alle spoglie e ai resti di animali di proprietà di soggetti residenti nel Comune di Perugia e dei comuni che sono e saranno convenzionati con lo stesso nella gestione del canile.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.